

# La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione  
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492  
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.  
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 1.000 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 20 - 25 Settembre 1971

E' ANCORA DI SCENA LO STATO GIURIDICO

## Il punto nodale

Non ci prestiamo al gioco di complicare le cose semplici

Come è noto, molte sono le ragioni della nostra opposizione al disegno di legge sullo « stato giuridico » predisposto dal governo. Le abbiamo esposte, via via, nei documenti che hanno accompagnato la presentazione prima e la discussione poi del testo di legge. Ma le abbiamo soprattutto codificate in una organica serie di emendamenti e in una relazione che abbiamo fatto pervenire a tutti gli onorevoli componenti la ottava commissione della Camera dei Deputati. Non solo. Dobbiamo aggiungere che le nostre motivazioni (tutte) e i nostri emendamenti (tutti) sono stati fatti propri dai deputati del M.S.I. Tra questi, l'onorevole Stefano Menicacci ne è stato, in commissione e in aula, l'infaticabile protagonista.

Di tutto ciò abbiamo dato ampio resoconto sull'ultimo numero di questo giornale.

Trovandoci alle soglie di una dura lotta sindacale, che avrà per oggetto ancora una volta lo « stato giuridico », riteniamo utile riepilogare i termini essenziali di uno dei punti di maggiore contrasto con il governo: il mancato rispetto della legge 831/1961.

Perché il nostro costante (per qualcuno, arcaico) richiamo alla « 831 »?

Per due ragioni. Per il significato politico-sindacale della « 831 », e per l'impegno esplicito del governo disinvoltamente disatteso.

Con la legge 28 luglio 1961, n. 831, gli insegnanti riuscirono a tradurre in termini economici e a far consacrare in norme giuridiche questo elementare principio: nello Stato, le funzioni degli impiegati amministrativi, dei militari, dei giudici, degli insegnanti sono — tra loro — integralmente diverse. Nessuna assimilazione, nessuna analogia, nessun confronto è possibile tra di esse. Trattasi di funzioni — tra di loro — eterogenee. L'unico elemento comune è l'essere — i titolari di tali funzioni — tutti impiegati dello Stato, elemento comune giuridicamente tradotto, per tutti, in un rapporto di impiego di diritto pubblico avente per fonte non un contratto ma — sempre per tutti — un provvedimento amministrativo.

Sulla base di tali considerazioni, la « 831 » fissò, in materia retributiva, determinate distanze (i c.d. « rapporti esterni ») tra gli insegnanti e gli altri impiegati dello Stato.

Ebbene, il D.P.R. 1070/1970 — emanato in applicazione delle leggi delega 249/1968 e 775/1970 — ha sconvolto i criteri retributivi fissati dalla legge 831, legge frutto, come abbiamo visto, di elementari considerazioni. Tale decreto, nel fissare i nuovi stipendi per gli insegnanti, ha accorciato le « distanze »; con l'inevitabile risultato che i miglioramenti economici dei docenti sono, proporzionalmente, inferiori ai miglioramenti economici riconosciuti alle altre categorie del pubblico impiego. Tutto ciò malgrado il preciso precedente impegno del governo (giugno 1969) a non mutare, in sede di riassetto, i « rapporti esterni » tra gli insegnanti e le altre categorie, « rapporti esterni » consacrati, fin dal 1961, dalla più volte richiamata legge « 831 ».

Così stando le cose (e trattasi di cose recentissime: dicembre 1970), la norma consacrata nel te-

sto di « stato giuridico » approvato dalla Camera dei Deputati e che il Senato dovrebbe prendere in esame, pur ribadendo la particolare natura della funzione docente, ha tutto il significato di una turlupinatura.

L'affermare (art. 3 del testo) che « lo stato giuridico riconsidererà la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente nei suoi vari aspetti anche economici, tenuto conto dei rapporti stabiliti con la legge 28 luglio 1961 n. 831, nella prospettiva di un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste nella nuova struttura della scuola », significa:

— riconoscere che nel riassetto generale operato quest'anno, i « rapporti » fissati — e per le ragioni che abbiamo detto — dalla « 831 », sono stati disattesi;

— subordinare il ripristino di tali « rapporti » ai nuovi impegni richiesti dalla scuola nuova (scuola, allo stato delle cose, ipotetica).

Noi siamo ovviamente d'accordo con la considerazione che gli eventuali nuovi (qualitativi e quantitativi) impegni che saranno richiesti dalla sognata scuola nuova, dovranno avere adeguati corrispettivi economici. Ma non siamo d'accordo nel rinviare a quell'epoca (nella ipotesi migliore, fra 8-10 anni) il ristabilimento di una situazione che non ha nulla a che vedere con il futuro (e le sue possibili novità, vicine o lontane che siano) ma che al contrario si riferisce al recente passato e al presente.

A questo punto dobbiamo dire chiaro e forte che non ci prestiamo al gioco di complicare le cose semplici.

Gli insegnanti, fra tutti gli impiegati dello Stato, mentre sono stati già gravati di nuovi compiti e responsabilità, sono stati i soli

a subire un peggioramento della loro posizione economica in virtù delle leggi sul « riassetto ».

Tale ingiustizia deve essere eliminata.

Di quello che sarà il miglioramento a seguito dei futuri e maggiori impegni richiesti, se ne parlerà a tempo e luogo: e cioè, quando il sogno di una scuola nuova sarà divenuto realtà.

Il Governo vuole dimostrare la sua propensione al rispetto di tali elementari considerazioni?

Sostenga la necessità delle seguenti modifiche al testo di stato giuridico (modifiche di cui la CISNAL-Scuola si farà promotrice in sede parlamentare):

1) il ripristino dei rapporti esterni fissati dalla « 831 » con effetto a partire dal 1° luglio 1970 (e cioè a modifica del D.P.R. 1070/1970) e la garanzia del mantenimento automatico di essi;

2) l'inserimento di una norma che preveda la necessaria copertura finanziaria per l'operazione che precede (copertura richiesta esplicitamente dall'art. 81 della costituzione);

3) l'impegno a riconsiderare la posizione economica degli insegnanti in relazione ai nuovi impegni che potranno derivare in futuro dalla introduzione della « scuola nuova ».

Chiediamo, cioè, un doppio impegno:

— il ripristino della situazione di partenza (relativamente ai rapporti con gli altri impiegati dello Stato);

— l'impegno per il futuro.

I soldi non ci sono? Al punto politico e sindacale in cui siamo giunti, e nel rispetto delle regole del gioco, rispondiamo: trovati!

Noi non molleremo.

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

## Modelli viventi

Corrisposte le retribuzioni nelle giornate di inattività

In data 25 giugno 1971, la Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL inviava al capo dello Ispettorato Istruzione Artistica del Ministero per la Pubblica Istruzione, la seguente lettera:

"Come Le è noto, l'Accademia di Belle Arti di via Brera di Milano, ha subito la sospensione della normale attività didattica a seguito dell'occupazione dei locali da parte degli studenti.

La forzata sospensione della attività non ha consentito ai « modelli viventi » dell'accademia stessa di prestare la propria opera: e ciò malgrado tale personale sia stato quotidianamente presente e a disposizione dell'accademia.

Tale situazione ha indotto il direttore dell'accademia a rifiutare, ai modelli viventi, la corresponsione della retribuzione per le giornate di forzata inattività.

Si prega la S.V. di voler inviare, come già avvenuto per la accademia di Belle Arti di Roma, le necessarie disposizioni perché siano corrisposte le retribuzioni anche per i giorni di occupazione dell'accademia da parte degli studenti.

Cogliamo l'occasione per dirLe che sarebbe forse opportuno — e ciò ad evitare il ripetersi di situazioni del genere — inviare specifiche istruzioni a tutte le accademie di belle arti e a tutti i licei artistici dipendenti dalla amministrazione della P.I.

In attesa di cortesie assicurazioni, La ringraziamo e La preghiamo di gradire i nostri più distinti ossequi".

L'intervento del SISME-CISNAL ha sortito l'effetto desiderato.

Ecco la risposta del Ministro:

"In relazione alla questione prospettata con la lettera sopra indicata si dà assicurazione che l'Accademia di Belle Arti di Milano è stata autorizzata ad effettuare, ai modelli viventi ivi in servizio, il pagamento della normale remunerazione per il periodo in cui ai medesimi non è stato consentito di prestare la propria opera a causa della sospensione di ogni attività didattica, conseguente all'occupazione dei locali da parte degli studenti".

CISNAL - SCUOLA

## Stato di agitazione delle categorie

Roma, 3 settembre 1971

Le Segreterie Nazionali della CISNAL-Scuola

presa visione

del testo di legge delega sullo Stato Giuridico del personale della scuola quale risulta approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta dell'8 luglio 1971;

preso atto

delle recenti dichiarazioni del Ministro per la Pubblica Istruzione, secondo le quali non vi sarebbero i fondi necessari per provvedere all'aggiustamento degli stipendi del personale della scuola in relazione alla più volte richiamata legge 831/1961;

ribadiscono

la ferma opposizione al testo di legge approvato e alle dichiarazioni del Ministro: e ciò soprattutto per i seguenti motivi di fondo:

— allo scopo di avere una disciplina concreta e non fumosa del rapporto di impiego del personale della scuola, debbono essere eliminati dalla legge tutti i riferimenti e tutti i condizionamenti previsti in funzione di una ipotetica « scuola nuova ». La disciplina dello Stato Giuridico del personale della scuola non può far riferimento a strutture scolastiche inesistenti. Come parte del tutto, la disciplina del rapporto di impiego del personale della scuola deve necessariamente riferirsi alla scuola quale si presenta nel momento in cui si delibera intorno a tale disciplina. A meno che attraverso la disciplina dello Stato Giuridico del personale non si vogliano introdurre, alla chetichella, innovazioni di struttura della scuola italiana;

— la retribuzione degli insegnanti deve essere ricondotta ai rapporti preesistenti il D.P.R. 28-12-1970 n. 1070, emanato in applicazione delle leggi 249/1968 e 775/1970, decreto che — solo per il personale della scuola! — è fonte di ingiustizia perequativa.

La scala parametrica relativa allo stato economico del personale della scuola (della scuola nella sua realtà attuale) deve essere rettificata per ristabilire — a modifica di quanto ingiustamente disposto dal richiamato D.P.R. 1070/1970 — i rapporti esterni codificati dalla legge 831/1961: e ciò come base di ogni ulteriore miglioramento in relazione alla ipotetica « scuola nuova » se ed in quanto verrà.

Le Segreterie Nazionali della CISNAL-Scuola, in relazione poi al continuo aumento del costo della vita, e in aderenza a quanto già proposto alla Camera dei Deputati in occasione della discussione sullo Stato Giuridico,

invitano

il Governo a dar corso agli opportuni provvedimenti affinché al personale direttivo, docente e non docente della scuola siano riconosciute:

— l'indennità integrativa speciale (indennità di contingenza) commisurata all'intera retribuzione e non limitatamente alle prime 40.000 lire;

— l'aggiunta di famiglia commisurata ed aggiornata alla reale spesa media pro-capite rilevata periodicamente dall'Istituto Centrale di Statistica.

Relativamente a tutto quanto sopra, le Segreterie Nazionali della CISNAL-Scuola

dichiarano

lo stato di agitazione delle categorie in attesa di conoscere le decisioni del Governo in ordine ai temi esposti, e

si riservano

di dare inizio alle forme di lotta sindacale che riterranno più opportune a sostegno delle proprie rivendicazioni.

Roma, 25 settembre 1971

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL

ribadendo

la ferma opposizione al testo disegno deroga sullo stato giuridico approvato dalla Camera dei Deputati l'8 luglio 1971 e non ancora discusso al Senato,

preso atto

del disegno di legge sui Corsi Abilitanti sulla cui possibilità di realizzazione esprimono le più ampie riserve,

riconferma

lo stato di agitazione della categoria, già proclamato in data 3 c.m. e si riserva di dare inizio alle forme di lotta sindacale che riterrà opportune a sostegno delle proprie rivendicazioni.

## DISCRIMINAZIONE

Mentre andiamo in macchina, apprendiamo che il ministro per la P.I. ha concesso al SISME-CISNAL un solo esonero sindacale.

Riservandoci di tornare ampiamente sull'argomento, esponiamo per ora solo alcuni dati: il SISME-CISNAL aveva quattro professori esonerati; ne aveva chiesti, per l'anno scolastico 1971-72, dieci; ne ha avuto uno solo.

Quale disegno politico « democratico » si nasconde dietro tale trattamento?

## INSEGNANTI ELEMENTARI

## Approvate le modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574

## Art. 1.

Le attività integrative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo.

Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovrà scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attività integrative e degli insegnamenti speciali.

Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui al primo comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.

A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, direttive di orientamento per le attività e gli insegnamenti di cui al primo comma.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

## Art. 2.

I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, i candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a "buono", nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonché gli insegnanti dichiarati "non licenziabili" a norma del successivo articolo 9.

Possono inoltre partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali è valido se prestato con qualifica non inferiore a "buono"; il servizio nelle scuole materne non statali è valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal Provveditore agli studi.

Possono altresì partecipare al concorso, secondo le norme di cui al terzo comma del presente articolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale.

## Art. 3.

La commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerite.

I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli.

I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione.

Per la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti.

La nomina dei vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe differenziale avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso.

I primi due commi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano alle aliquote del 10 per cento di cui al precedente comma.

I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito secondo i precedenti criteri.

## Art. 4.

Dopo l'espletamento di ogni concorso e la conseguente nomina dei vincitori, si procede all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo e quelli che hanno rinunciato alla nomina.

I commi quinto e sesto dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.

## Art. 5.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei commi diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano persone a carico per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, e che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo, ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili.

Gli insegnanti idonei che intendano chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di una provincia diversa da quella nella quale hanno conseguito l'idoneità e nella quale comunque risultino già residenti, possono ottenere il trasferimento solo per quelle province ove le graduatorie stesse risul-

tino esaurite, dietro domanda presentata non oltre il 10 agosto.

Gli insegnanti che abbiano la residenza da almeno tre mesi in una provincia ove le graduatorie non risultino esaurite, potranno ottenere il trasferimento nella medesima, per un contingente di posti non superiore ad un quarto di quelli destinati all'assunzione nei ruoli magistrali, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Gli insegnanti saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente in base al punteggio complessivamente spettante.

Le domande di trasferimento da una graduatoria provinciale permanente all'altra debbono essere presentate subito dopo l'aggiornamento delle graduatorie stesse, secondo modalità stabilite con apposita ordinanza ministeriale nella quale dovrà essere reso noto l'elenco delle province dove risultino esaurite le graduatorie provinciali permanenti.

## Art. 6.

Ai posti ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo si provvede con personale non di ruolo che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministero della

pubblica istruzione con apposita ordinanza annuale.

Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene disposto anche per gli insegnanti delle attività integrative e degli insegnamenti speciali previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Gli incarichi a tempo indeterminato vengono conferiti dai provveditori agli studi, in base alle proposte della commissione di cui al seguente articolo, dopo che siano stati utilizzati gli insegnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dal concorso magistrale.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l'iscrizione, al momento del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze.

L'incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e nelle scuole speciali.

Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le supplenze annuali in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge per la cessazione dell'incarico.

Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali ancorché sprovviste di titolo di abilitazione di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

A partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sarà espletato il primo concorso previsto dall'articolo 28 della stessa legge 18 marzo 1968, numero 444, gli incarichi a tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferiti nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione.

Gli incarichi conferiti dal Provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Il trattamento economico compete dalla stessa data, sempreché l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del servizio effettivo.

## Art. 7.

Per il conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il Provveditorato agli studi, una commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonché di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione, nominata dal Provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o di un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di concetto del Provveditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo.

Se le domande degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano altri due commissari scelti, uno tra i direttori didattici e uno tra i maestri, e così successivamente di cinquecento in cinquecento domande.

Ai componenti la commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1953, n. 41, e successive modificazioni.

I maestri e i direttori didattici di cui al terzo comma sono nominati dal Provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari.

Agli stessi fini, è costituita annualmente, con le stesse modalità, presso il Provveditorato agli studi, apposita commissione per il conferimento degli incarichi nelle scuole materne statali. L'ispettore scolastico o la direttrice didattica e le insegnanti di ruolo debbono appartenere ai ruoli delle scuole materne statali. In mancanza di tale personale, è chiamato a far parte della commissione il corrispondente personale delle scuole elementari.

## Art. 8.

Salvo quanto disposto dall'articolo 9, gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato — nel caso che all'inizio dell'anno scolastico non si abbia disponibilità di posti — hanno la precedenza, nell'ambito della medesima provincia e unicamente secondo l'ordine delle rispettive nomine, nel conferimento dei posti — compresi quelli per le attività integrative e gli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 — che, dopo l'utilizzazione degli insegnanti di ruolo in soprannumero, siano vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al

## CORSI ABILITANTI

## Sistemazione del personale non di ruolo

Ci siamo in più riprese pronunziati sull'importantissimo problema dell'immissione in ruolo del personale insegnante e sulla istituzione dei Corsi Abilitanti. Riprendiamo ora il discorso dopo che il disegno di legge n. 822-B "Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante", già ampiamente modificato dalla VI Commissione del Senato, è stato rimesso in aula per la definitiva approvazione.

E' evidente che, date le molteplici modifiche apportate dai Senatori al testo approvato dalla Camera, l'istituzione dei Corsi Abilitanti non può essere imminente, e tali Corsi, nella migliore delle ipotesi, non potranno avere inizio che ad anno scolastico abbondantemente inoltrato, mentre l'art. 1 del disegno di legge si esprime testualmente così: "A partire dal 1° ottobre 1971... ecc., ecc."

Allo scopo di fissare le responsabilità di ciascun Sindaco nei riguardi soprattutto dei neo-laureati, vogliamo ancora una volta ricordare che, nella riunione intersindacale del 1° dicembre 1969, noi rilevammo l'impossibilità da parte del Ministero della P.I. di riuscire in pochi mesi a preparare una concreta proposta di legge per la istituzione dei Corsi Abilitanti, a farla approvare dai due rami del Parlamento e a realizzare il regolare funzionamento di tali Corsi dal 1° ottobre 1970.

In considerazione del facilitere prevedibile ritardo nell'iter della non ancora formulata proposta di legge, chiedemmo che non fossero bloccate le abilitazioni da conseguire col sistema tradizionale prima che fossero rese operanti le nuove norme sul reclutamento del personale docente. Interamente favorevole alla nostra proposta si dichiarò soltanto il Sindacato Presidi e Professori di Ruolo, tiepidamente favorevoli, con molti ma e molti se, gli altri Sindacati Autonomi, nettamente contrari i rappresentanti della cosiddetta Triplice Confederale e dello SNAFRI. Naturalmente il provvedimento di blocco fu adottato dalla maggioranza governativa, col duplice risultato di fare aumentare il caos nella Scuola e di danneggiare in maniera sensibile le nuove leve di laureati.

Un mese prima di tale data e precisamente il 30 ottobre 1969, con l'intenzione di facilitare al

massimo l'immissione in ruolo degli incaricati, il Senatore Carmelo Dinero, presi accordi con la Segreteria Nazionale del SISME, presentò un progetto di legge (n. 849), col quale si proponeva che fosse conferita la abilitazione didattica agli incaricati in servizio da un paio di anni. Se tale proposta fosse stata approvata, il numero dei colleghi che dovranno conseguire l'abilitazione per la ruolo immisione in ruolo si sarebbe enormemente ridotto, facilitando la realizzazione dei Corsi Abilitanti e rendendo possibile l'esaurimento del loro compito in un solo anno scolastico.

In sede di discussione del progetto di legge 822-B da parte della VI Commissione, il Senatore Dinero, battendosi tenacemente per l'approvazione di numerosissimi emendamenti migliorativi, ha riproposto l'introduzione dell'istituto dell'abilitazione didattica, ma ha trovato la netta opposizione dei rappresentanti dei partiti della maggioranza. Le ragioni di questa opposizione sono, almeno a lume di logica, inspiegabili...

E adesso un giudizio complessivo sul progetto di legge così come è stato modificato dalla VI Commissione del Senato.

I nostri lettori conoscono da un pezzo il nostro punto di vista, che è stato chiaramente esposto in molti articoli pubblicati su questo giornale dal 1969 ad oggi.

Convinti della necessità di procedere alla sollecita immisione in ruolo dei colleghi più anziani sia per ragioni di giustizia, sia per l'impossibilità di istituire Corsi Abilitanti in ogni Provincia seriamente funzionanti per 53 classi di abilitazione (riducibili, con un po' di buona volontà, a non meno di 35) e per un numero non certo inferiore alle 100.000 unità, abbiamo costantemente condizionato il nostro parere favorevole sui Corsi Abilitanti alla preventiva sistemazione, per mezzo dell'abilitazione didattica, dei novici decimi dell'attuale personale fuori ruolo.

Poiché questo non si è voluto fare (e, ripeto, non si capisce il perché), la realizzazione dei Corsi Abilitanti, così com'è prevista dal disegno di legge, appare materialmente impossibile per una infinità di ragioni che sono state illustrate dal senatore Dinero in sede di discussione dei vari articoli da parte della VI Commissione del Senato.

Fra le più importanti di tali ragioni ricordiamo: la impossi-

bilità di reperire in ogni capoluogo di Provincia una trentina di locali per le lezioni teorico-pratiche a centinaia di professori, la difficoltà di trovare un numero così alto (cinque per ogni classe di abilitazione) di istruttori-esaminatori altamente qualificati, la ingiustizia derivante dalla necessaria assegnazione degli aventi diritto a tre Corsi diversi, scaglionati nel triennio 1972-74, la materiale impossibilità di frequentare i Corsi, funzionanti naturalmente con orario pomeridiano, da parte dei docenti che insegnano nel pomeriggio e di quelli che risiedono in centri lontani qualche centinaio di chilometri dal capoluogo, la lentezza del procedimento della immisione in ruolo, dato che le graduatorie nazionali saranno compilate alla fine dell'anno 1974 e le nomine avranno inizio solo dopo tale data, ecc. ecc.

Per tutte queste ragioni il senatore Dinero ha chiesto ed ottenuto la remissione in aula del progetto di legge, sottolineando che tale atteggiamento non produrrà alcun danno a carico degli interessati, dato che per le profonde modifiche introdotte nel testo dell'altro ramo del Parlamento sarebbe stato ugualmente necessario, in ogni caso, un secondo esame da parte della Camera dei Deputati e quindi un inevitabile ritardo.

Entrando nel merito della sua richiesta, il senatore Dinero ha sottolineato la necessità di una sanatoria delle abnormi situazioni in cui si trova una parte tanto rilevante del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Dopo avere indicato le linee da seguire a suo avviso, richiamandosi ai disegni di legge n. 498 e 849, da lui stesso presentati, ha osservato che il contrasto non verte tanto sulle finalità cui mira il provvedimento accolto dalla Commissione quanto sui mezzi, che egli ha definito costosissimi, di applicazione estremamente difficile e non validi ai fini di una seira preparazione dei docenti.

Concludendo, formuliamo lo augurio che le legittime aspirazioni del personale non di ruolo insegnante e non insegnante vengano celermente e definitivamente accolte e nello stesso tempo assicuriamo i nostri iscritti e simpatizzanti che il SISME continuerà a seguire attentamente, come ha fatto per il passato, la discussione nei due rami del Parlamento.

PARIDE DE BELLA

(Continua a pag. 3)

## PERSONALE DI SEGRETERIA

Circolare N. 223 del 3 luglio 1971.

In seguito ad alcune incertezze insorte in relazione all'inquadramento ed al riordinamento della carriera del personale di segreteria dei ruoli ad esaurimento delle scuole e degli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale, si ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni.

Per quanto concerne l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento del personale di segreteria, si manifesta che detto inquadramento rimane disciplinato dalla legge 14-7-1965 n. 902.

Relativamente, poi, al riordinamento della carriera del personale medesimo deve precisare che, poiché lo sviluppo della carriera stessa avviene nell'ambito di un'unica qualifica i passaggi dalla classe di stipendio iniziale a quelle successive fino alla massima prevista per la summenzionata categoria di dipendenti, devono disporsi in base al semplice decorso dei relativi periodi d'anzianità stabiliti dalle nuove norme sul riordinamento delle carriere e degli stipendi del personale statale (v. tabelle annesse al D.P.R. 28-12-1970 n. 1079) senza la preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

## CATTEDRE LICEI E ISTITUTI MAGISTRALI

Circolare N. 274 del 17 settembre 1971.

Comunicasi che al fine apportare opportune modifiche applicazione decreto ministeriale 9 aprile 1970 concernente ristrutturazione cattedre licei et istituti magistrali est sospesa punto Tutti adempimenti relativi personale docente di ruolo et non di ruolo saranno disposti SS. LL. secondo modalità disciplina giuridica vigente anteriormente entrata vigore citato decreto ministeriale punto At fini conferimento incarichi materie letterarie classi collegamento licei scientifici SS. LL. utilizzeranno graduatoria compilata per lettere italiane, latine et storia punto Per conferimento nuovi comandi materie letterarie classi collegamento liceo scientifico SS. LL. utilizzeranno infine graduatoria compilata classe collegamento istituto magistrale nella quale inseriranno anche professori considerati abilitati per materie letterarie cattedre bienni al sensi articolo 2 legge 2 aprile 1968 numero 468 i quali hanno fatto domanda soltanto per lettere italiane et latine per biennio scientifico punto

## PRESIDI IDONEI

Legge 4 agosto 1971, n. 605.

Art. 1 — Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per soli titoli, distinto per tipo di istituto per il quale si è conseguita l'idoneità, riservato a coloro i quali siano stati dichiarati idonei o comunque inclusi in graduatoria di merito dei concorsi per posti di preside degli istituti e delle scuole di istruzione media, media classica, scientifica, magistrale tecnica professionale e delle scuole secondarie di avviamento professionale, indetti prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 — Gli inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al precedente articolo, che non beneficavano del contingente di presidenza messo a disposizione, hanno diritto alla riserva del 50 per cento dei posti di presidenza disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico per la durata di anni 10.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

# Modifiche alla legge n. 574

(Continuaz. da pag. 2)

momento in cui i provveditori agli studi possono disporre nomine. Nel caso che sia possibile conferire uno dei posti predetti, l'incarico è ripristinato senza soluzione di continuità; il trattamento economico compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6.

## Art. 9.

Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970-71, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli. La norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale in servizio nell'anno scolastico 1970-71.

Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui al comma precedente.

Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali, delle classi differenziali ed agli insegnanti di materie speciali.

Nel caso di indisponibilità di posti, gli insegnanti di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo sono impiegati, secondo le norme che regolano l'utilizzazione dei maestri appartenenti al ruolo in soprannumero, anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 e presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche.

Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71, che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6, non possono essere licenziate per indisponibilità di posti, fino all'espletamento del primo concorso previsto dall'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e nel caso che risultino incluse nelle gra-

# DISPOSIZIONI UFFICIALI

## MATERIE FACOLTATIVE NELLA SCUOLA MEDIA

Circolare N. 240 del 28 luglio 1971.

La favorevole accoglienza riservata anche nel corrente anno scolastico all'invito rivolto alle scuole medie, sin dall'inizio dell'anno scolastico 1967-68, a sperimentare una generalizzata integrazione delle materie obbligatorie con l'insegnamento delle applicazioni tecniche e dell'educazione musicale nelle secondarie, induce questo Ministero a confermare, per l'anno scolastico 1971-72 le disposizioni di cui alla circolare n. 302 del 29 settembre 1970 (prot. n. 11310/2A).

Le SS. LL., pertanto, sono autorizzate a consentire, anche nel prossimo anno, nell'ambito delle rispettive province, che, nelle scuole medie i cui presidi concordino sull'opportunità e utilità dell'iniziativa, gli alunni seguano tutti l'insegnamento delle applicazioni tecniche e dell'educazione musicale nelle seconde classi.

## INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA

Circolare N. 266 del 10 settembre 1971.

At seguito circolare numero 84 del 12 marzo 1971 pregansi signorie loro portare a conoscenza insegnanti non di ruolo educazione fisica beneficiari legge 19 ottobre 1970 virgola numero 832 che entro il 25 settembre 1971 dovranno documentare virgola at fine definitiva trasformazione supplenza temporanea in incarico at tempo indeterminato virgola requisito frequenza corsi ISEF relativo anno scolastico 1970-71 mediante presentazione at signorie loro medesima apposito certificato rilasciato da competenti istituti superiori educazione fisica punto

## PRESIDI

Circolare N. 273 del 17 settembre 1971.

Come est noto at signorie loro est stata di recente approvata dal Parlamento legge recante nuove norme per conferimento incarichi presidenza scuole et istituti istruzione secondaria punto Considerata impossibilità dare completa applicazione legge predetta in mancanza sua tempestiva entrata in vigore et per conseguente limitata disponibilità tempi tecnici necessari prima apertura anno scolastico virgola disponi quanto segue due uni nel procedere at conferimento incarichi presidenza per anno scolastico 1971-1972 signorie loro daranno precedenza ambito provincia anzitutto at aspiranti inclusi in graduatorie merito concorsi at posti Presidi tenendo conto del tipo di istituto per il quale est stata conseguita idoneità presidenza et punteggi conseguiti relativi concorsi punto Esaurito conferimento incarichi in base at predette disposizioni signorie loro provvederanno at conferire rimanenti incarichi presidenza applicando norme finora osservate punto Presenti disposizioni non si applicano per presidenze istituti professionali istituti con decorrenza primo ottobre 1970 aut anteriore eventualmente ricoperte personale avente titolo inquadramento ruolo sensi articolo 19 decreti presidenziali istitutivi in corso pubblicazione punto

## IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI TECNICI NELL'ANNO SCOLASTICO 1971-72

Stralcio della Circolare N. 254 del 19 agosto della Direzione Generale per l'Istruzione Tecnica.

Personale insegnante e non insegnante. — Le disposizioni di cui al paragrafo 3 della circolare 8 marzo 1968 n. 140, relative alla nomina e alla retribuzione del personale, sono sostituite dalle seguenti: «La difficoltà di apprendimento dovuta alla stanchezza derivante dallo svolgimento

di attività lavorative a pieno tempo e la contemporanea esigenza del lavoratore studente, che non ha la possibilità al termine delle lezioni di riesaminare gli argomenti trattati, di realizzare in aula il maggior profitto possibile, rendono condizionante per l'efficacia degli studi serali la presenza nelle relative sezioni di personale particolarmente capace ed esperto. Pertanto si ravvisa la necessità che gli insegnamenti in dette sezioni vengano anzitutto offerti ai professori di ruolo che diano maggiore affidamento di saper operare nelle particolari condizioni ambientali e pedagogiche in cui si svolgono le relative lezioni.

dei professori di cui al punto b) dovrà essere disposta l'assegnazione provvisoria presso le scuole o istituti interessati.

La ore d'insegnamento supplementari vanno retribuite ai sensi dell'art. 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617 e del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, in misura intera e cioè in ragione di un ventunesimo dello stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento, anche se comprese tra l'orario di cattedra e le 18 ore settimanali.

Al personale di cui al punto b) e, in ogni caso per le ore eccedenti la 24<sup>a</sup>, si applicano i criteri retributivi previsti dall'art. 20 4<sup>a</sup> comma, del D.P.R. 11 gen-

## SCUOLA ELEMENTARE

# SCIOPERO

La Segreteria del SINAIE-CISNAL (Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari), riunitasi per esaminare i problemi relativi alle rivendicazioni del personale direttivo e docente della Scuola con particolare riferimento ai contenuti della legge delega

ribadisce

la sua posizione in merito e cioè che:

a) la disciplina che si vuole introdurre sul rapporto d'impiego risulta flosca, inadeguata e condizionata ad una ipotetica «scuola nuova»;

b) la indisponibilità finora dimostrata dal Governo, in relazione ai possibili emendamenti da apportare al predetto testo di legge delega, crea nel personale della Scuola vivo malcontento soprattutto perché il Governo tenta di introdurre alla chetichella, attraverso lo Stato giuridico, innovazioni alla struttura della Scuola;

c) la nuova ristrutturazione parametrica di tutto il personale è fonte d'ingiustizia e sperequazioni;

d) il Governo non ha sinora sentito la necessità di dare un nuovo Stato Giuridico agli Ispettorati Scolastici e alle Direzioni Didattiche con particolare riferimento alla definitiva regolamentazione giuridico-economica del personale di Segreteria e alla istituzione dei posti di applicato di Segreteria.

Per le ragioni su esposte, la Segreteria Nazionale del SINAIE-CISNAL, PROCLAMA LO SCIOPERO GENERALE PER I GIORNI 30 SETTEMBRE, 1 E 2 OTTOBRE, DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEI SEGRETARI DEGLI ISPETTORATI SCOLASTICI E DELLE DIREZIONI DIDATTICHE.

Il SINAIE-CISNAL invita inoltre tutti gli insegnanti a prepararsi per una grandiosa manifestazione di protesta che sarà indetta qualora il Governo non dovesse riesaminare, con maggiore impegno e responsabilità, i problemi che interessano la Scuola e i suoi docenti.

A tal fine potranno essere utilizzati:

a) i professori di ruolo della stessa scuola o istituto;

b) i professori di ruolo di altre scuole o istituti della stessa provincia.

Il capo d'istituto, comunque, ove lo ritenga opportuno, potrà offrire l'insegnamento ai professori non di ruolo già in servizio nella stessa scuola o istituto con nomina a tempo indeterminato.

L'utilizzazione potrà aver luogo sia per l'intero orario settimanale di obbligo sia per alcune ore di insegnamento supplementari. Nella prima ipotesi nei confronti

naio 1956, n. 19 e successive modificazioni.

I compensi di cui sopra possono essere corrisposti, come precisato dal 4<sup>o</sup> capoverso del par. 3 della circolare 24 giugno 1963, n. 194, limitatamente al servizio effettivamente prestato: dovrà essere quindi trattenuto un trentesimo dell'importo mensile del compenso medesimo per ogni giorno di assenza.

Inoltre, il trattamento economico relativo all'insegnamento supplementare può essere corrisposto anche per il periodo delle vacanze estive, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1962, n. 1617.

In proposito è appena il caso di precisare che ai fini della determinazione dei periodi di attività di cui a questa ultima disposizione, non sono utili le eventuali assenze.

Gli insegnamenti non assegnabili in base ai criteri di cui sopra devono essere conferiti secondo le norme dell'attuale ordinanza ministeriale sugli incarichi e le supplenze nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria.

Per la retribuzione del personale delle sezioni serali che rivesta un impiego alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici si fa riferimento alla circolare 22 gennaio 1971 n. 27. Con l'occasione si rammenta che, in tale ipotesi, le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale, ai sensi, rispettivamente dell'art. 10 del D.L.L. 21 novembre 1945, n. 722 e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, competono ad un sol titolo Tali indennità non vanno corrisposte a quei docenti dipendenti da aziende private che già fruiscono in quest'ultimo rapporto d'impiego di analoghi assegni. In tutti i casi indicati gli interessati hanno diritto ad optare per la misura più favorevole.

Il conferimento delle ore supplementari di insegnamento viene disposto dai provveditori agli studi in base alle designazioni operate dai competenti capi d'istituto. Tale designazione deve essere preceduta dall'accettazione degli interessati. Con la stessa procedura potrà essere disposta l'assegnazione provvisoria del personale di cui al punto b) che verrà utilizzato per l'intero orario di cattedra nei corsi serali.

A tal fine il personale di ruolo che intenda essere utilizzato nei predetti corsi di altre scuole o istituti della provincia potrà inoltrare al competente capo d'istituto una istanza corredata della documentazione sui titoli di merito (pubblicazioni, titoli accademici, vincite di concorsi ecc.), attinenti alla materia di insegnamento, di cui è in possesso.

Le supplenze vengono conferite dai capi d'istituto secondo le comuni norme d'ordinanza.

Del particolare impegno richiesto dalla organizzazione della direzione, dall'insegnamento nelle sezioni serali e dalle prestazioni di servizio si terrà adeguato conto, non senza eventuale riferimento a particolari circostanze ambientali, anche nella determinazione della misura dell'assegno speciale.

Particolare considerazione dovrà tenersi per quei casi in cui le vigenti disposizioni

consentono la retribuzione delle ore supplementari d'insegnamento in misura molto modesta. Ai fini della corresponsione dei predetti assegni e compensi è autorizzata la rateizzazione in dodicesimi; sarà trattenuto un trentesimo dell'importo mensile dei suddetti assegni e compensi per ogni giorno di assenza.

Saranno retribuite come lavoro straordinario le prestazioni del personale non insegnante che, oltre agli obblighi di servizio cui è tenuto nelle sezioni a funzionamento diurno, presti servizio anche nelle sezioni serali; tali prestazioni saranno tenute in particolare considerazione ai fini della corresponsione del compenso speciale.

## COLLOCAMENTO PERSONALE DI SEGRETERIA NON DI RUOLO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO per la Pubblica Istruzione VEDUTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; VEDUTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; VEDUTI gli artt 4 (4<sup>o</sup> comma) e 9 della legge 14 luglio 1965, n. 902, e le annesse tabelle;

## DECRETA:

Art. 1 — E' indetto l'esame-colloquio per il collocamento del personale di segreteria non di ruolo delle Scuole Medie Statali, nei corrispondenti ruoli ordinari della carriera di concetto.

Art. 2 — E' ammesso a partecipare all'esame-colloquio il personale di cui al precedente articolo, in servizio, alla data di entrata in vigore della legge 14 luglio 1965, n. 902 (15 agosto 1965) in una scuola media statale, che abbia compiuto un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto, con la qualifica di vice-segretario non di ruolo (ex coeff. 202), di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate e che sia in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli aspiranti devono trovarsi forniti dei requisiti previsti, entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame-colloquio.

Per il personale di cui al presente articolo, si prescinde dal limite di età previsto dalle norme vigenti per l'ammissione ai concorsi per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 3 — L'esame consiste in un colloquio, diretto ad accertare la cultura generale dell'impiegato, la sua preparazione professionale nonché la capacità dello stesso ad espletare funzioni proprie della carriera di concetto.

Detto esame, in particolare, verte sulle seguenti materie:

1) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato;

2) elementi di contabilità generale dello Stato, con particolare riferimento alla contabilità degli istituti di istruzione secondaria;

3) elementi di legislazione scolastica; ordinamento e attribuzioni dell'Amministrazione della pubblica istruzione; ordinamento generale degli studi e degli istituti di istruzione secondaria; leggi e regolamenti sugli alunni e gli esami; stato giuridico ed economico del personale direttivo, insegnante e non insegnante, di ruolo e non di ruolo, degli istituti di istruzione secondaria; assicurazioni sociali obbligatorie; tenuta dei registri; compilazione di semplici prospetti statistici.

Art. 4 — Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano partecipare all'esame, dovranno farne domanda in carta legale da L. 500.

La domanda, diretta al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l'Istruzione Secondaria di I grado - Div. 8<sup>a</sup> - dovrà essere inoltrata per via gerarchica e dovrà pervenire alla suddetta Direzione Generale entro e non oltre il 60<sup>o</sup> giorno dalla data del Bollettino Ufficiale del Ministero, parte 2<sup>a</sup>, in cui è pubblicato il presente decreto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) la qualifica attualmente rivestita con l'indicazione della scuola e della sede di servizio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata col visto del competente capo istituto o servizio.

Alla domanda dovranno essere acclusi: a) uno o più certificati, rilasciati dal o dai capi istituto o servizio, da cui risultino la data di assunzione ed il periodo di servizio prestato con la qualifica di vice-segretario non di ruolo (ex. coeff. 202);

b) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (in originale o in copia notariale);

c) relazione dettagliata a cura del capo istituto o servizio da cui l'interessato attualmente dipende, previ eventuali accertamenti esperiti presso gli istituti in cui l'interessato ha prestato in precedenza servizio, dalla quale risulti se il servizio stesso, per l'intero periodo (sessennio o biennio, a seconda i casi), sia stato reso in modo ininterrotto e lodevole e se l'aspirante possa ritenersi per capacità e diligenza, idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera di concetto.

Art. 5 — Per la formazione e la nomina della Commissione giudicatrice, per le modalità di espletamento dell'esame e per quanto non è previsto nel presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, e le norme di esecuzione dello stesso, contenute nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6 — L'esame avrà luogo nel giorno e nella sede che saranno portati a conoscenza degli interessati mediante apposita comunicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero, parte 2<sup>a</sup>.

Nello stesso Bollettino sarà data notizia dei risultati dell'esame sostenuto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma, 15 settembre 1970

IL MINISTRO

# Cisnal - Scuola

Via Principe Amedeo, 42 - 00185 Roma

Tel.: 470202 - 470492 - 476919 - 479004 - 479407 - 486858 - 496958

## TESSERAMENTO 1972

**È aperto il tesseramento per l'anno 1972  
ai Sindacati della CISNAL - SCUOLA**

### Iscrizione al SINAIE

Per iscriversi al Sindacato Nazionale Insegnanti Scuola Elementare si invia la propria adesione alle Segreterie provinciali, che hanno sede presso l'Unione CISNAL di ogni capoluogo di provincia, ed ivi si effettuano i versamenti dei contributi (ispettori e direttori: L. 7.000; maestri di ruolo: L. 4.000; maestri non di ruolo incaricati annuali: L. 3.000; pensionati e non occupati: L. 2.500). Il versamento dei contributi può essere effettuato anche mediante trattenute mensili in ragione dello 0,30% sullo stipendio base. A tale fine è necessario rilasciare a favore del SINAIE una delega i cui modelli si trovano presso le Segreterie provinciali del SINAIE.

Coloro ai quali non fosse possibile mettersi in contatto con gli uffici provinciali della CISNAL possono rivolgersi direttamente alla Segreteria Nazionale del Sindacato inviando ad essa la propria adesione e versando i contributi sul c.c. 1/42589 intestato al Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari SINAIE-CISNAL, via P. Amedeo, 42 - 00185 Roma o chiedendo ad essa un modello delega per le trattenute mensili.

### Iscrizione al SISME

Per iscriversi al Sindacato Scuola Media si invia la propria adesione alle Segreterie provinciali ed ivi si effettuano i versamenti dei contributi (presidi L. 5.000; professori di ruolo L. 4.000; professori non di ruolo L. 3.000; personale non insegnante L. 2.500).

Le adesioni possono anche essere inviate direttamente alla Segreteria Nazionale e i rispettivi contributi versati sul c.c. n. 1/50782 intestato a SISME-CISNAL, via P. Amedeo, 42 - 00185 Roma.

Coloro che desiderano iscriversi mediante ritenuta sullo stipendio (0,30%) dovranno riempire, in ogni sua parte, un modello delega che può essere richiesto alle Segreterie Provinciali del SISME o alla Segreteria Nazionale.

### Iscrizione agli altri Sindacati

**(SINISMA - SISEIE - SISMEIE - SINAIU - SNISNS)**

Per iscriversi ai Sindacati Scuole Materne, Scuole Elementari e Medie all'Estero, Insegnanti Universitari e Insegnanti Scuole non Statali: adesioni e contributi direttamente alle Segreterie Nazionali, via P. Amedeo, 42 - 00185 Roma.

*Nella quota di iscrizione è compreso l'abbonamento a "La Scuola Nazionale" organo quindicinale della CISNAL-SCUOLA.*

Gli Istituti e le Scuole che desiderano abbonarsi al giornale o rinnovare l'abbonamento per il 1972 debbono inviare L. 1.500 a mezzo del c.c. 1/10663, intestato a "La Scuola Nazionale" - Via Principe Amedeo, 42 - 00185 Roma.

**INSEGNANTI!**

**aderite ai Sindacati della CISNAL - SCUOLA**